

DECRETO AIUTI BIS: NOVITA' SUI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA ED EDILIZI

Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis) è stato convertito in L. 21 settembre 2022, n. 121. Sono estesi al terzo trimestre 2022 i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas; in relazione ai bonus edilizi viene precisato che, nel caso di agevolazioni indebitamente fruite, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari del credito si applica solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave.

1. Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas nel terzo trimestre.

- a) Alle imprese energivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per l'energia elettrica utilizzata nel terzo trimestre 2022, nel caso in cui i cui costi per kWh, nel secondo trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019; il credito di imposta viene riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata nel terzo trimestre 2022;
- b) alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% dei costi d'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, qualora il prezzo medio della stessa del secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- c) alle imprese gasivore e non gasivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per il gas naturale nel terzo trimestre 2022 qualora il prezzo medio del secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
- d) Le imprese non energivore e non gasivore che, nel secondo e terzo trimestre 2022, si riforniscano dallo stesso venditore del secondo trimestre 2019, possono richiedere allo stesso una comunicazione col calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e dell'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022 o possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti "vigilati"). In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

2. Limitazione di responsabilità in caso di acquisto di bonus fiscali edilizi.

Secondo l'Agenzia delle entrate (circolare 23.6.2022, n.23), nel caso di crediti truffaldini, è possibile recuperare l'importo non spettante (maggiorato di interessi e sanzioni) non solo nei confronti del beneficiario, ma anche dal fornitore che ha applicato lo sconto e dai cessionari del credito che non avessero agito con adeguata diligenza nel verificare la conformità della documentazione che comprova la spettanza della detrazione da cui il credito si origina e, per i soggetti a ciò obbligati, la mancanza di adeguati controlli in funzione antiriciclaggio.

Il decreto Aiuti-bis stabilisce che la responsabilità in solido di tali soggetti nella cessione dei crediti generati dagli interventi edilizi scatta solo in presenza di “concorso nella violazione con dolo o colpa grave” a patto siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni. La limitazione della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave è applicabile anche in riferimento ai crediti (relativi agli interventi edilizi non superbonus) sorti prima che venissero introdotti i suindicati obblighi documentali, cioè prima del 12 novembre 2021, ma, nel caso in cui il cedente coincida con il fornitore, lo stesso deve acquisire, ora per allora, il visto di conformità e l’asseverazione della congruità (con l’incertezza di poter usufruire della detrazione anche per tale costo) delle spese sostenute.

In sintesi, si può ragionevolmente affermare che il cessionario di un credito di imposta (ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari), al quale non sia imputabile il dolo o la colpa grave, possa essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario (e gli eventuali altri cedenti):

- qualora non acquisisca i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni da soggetti dotati dei necessari requisiti professionali ed assicurativi;
- qualora il credito non sia accompagnato dai suindicati visti, asseverazioni e attestazioni, ogni qual volta non abbia impiegato l’ordinaria diligenza (e, se obbligato, non abbia effettuato adeguati controlli in funzione antiriciclaggio) per verificare l’effettività dei lavori (acquisendo anche prove fotografiche), la congruità delle spese e la conformità della documentazione sottostante al credito che acquista.

Ai fini di riattivare le cessioni dei crediti fiscali, è comunque opportuno che l’Agenzia delle entrate riveda la propria circolare 23/2022, allineandola alla novità legislativa, in modo da tranquillizzare gli operatori, soprattutto le società di revisione (che sono arrivate a chiedere video-asseverazioni) e le banche (tuttora bloccate, anche per esaurimento dei plafond).

23 settembre 2022